

**ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI ed
ESPERTI CONTABILI di VALLO della LUCANIA**

**LA REVISIONE LEGALE ALLE
IMPRESE**

Enrico De Fusco

11 Novembre 2022

1

Disciplina generale della Revisione legale

Disposizioni Normative

L'incarico di revisione legale con iter di selezione e conferimento incarico, revoca del revisore, dimissioni o risoluzione del contratto di revisione

La revisione:



La funzione della
revisione

→ alto livello di fiducia stakeholder

→ credibilità dei valori di bilancio e
dell'informativa complementare

garantito dai **profili di etica,
indipendenza,
professionalità e
responsabilità della figura
del Revisore**

Responsabilità del
Revisore




INFORMAZIONI ECONOMICHE



INFORMAZIONI PATRIMONIALI



INFORMAZIONI FINANZIARIE



SIGNIFICATIVE



PRINCIPIO DI
REVISIONE
N.200


*«Obiettivi generali
del revisore
indipendente e
svolgimento della
revisione contabile
in conformità ai
principi di revisione
internazionale»*



il bilancio nel suo
complesso non
contenga errori
significativi, siano
essi dovuti a frodi
o a comportamenti
o eventi non
intenzionali

DISCIPLINA GENERALE DELLA REVISIONE LEGALE

REVISORE
LEGALE





D.Lgs 39 /2010



Art. 2409-bis

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 2409-septies

Scambio di informazioni.

Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

DISCIPLINA GENERALE DELLA REVISIONE LEGALE

Soggetto giuridico	Organo di Controllo	Revisione Legale
SPA E SAPA	COLLEGIO SINDACALE	DA STATUTO PUO' ESSERE AFFIDATA AL CS ESCLUSO I CASI DI BILANCIO CONSOLIDATO (art.2409bis c.c.)
SRL	E' POSSIBILE OPTARE PER IL COLLEGIO SINDACALE SINDACO UNICO O REVISORE NEI CASI PREVISTI DALL'ART.2477 c.c.	DA STATUTO E' POSSIBILE ATTRIBUIRLA AL COLLEGIO SINDACALE OPPURE AL REVISORE LEGALE. SE LO STATUTO NON PREVEDE NULLA E' AFFIDATA AL SINDACO UNICO
SOCIETA' COOPERATIVE	COLLEGIO SINDACALE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI PREVISTI ARTT. 2477- 2543 c.c.	OBBLIGATORIA QUANDO LA SOCIETA' SUPERI ENTRAMBI I SEGG. PARAMETRI: 1)SOCI \geq 20 2)ATTIVO \geq EURO 1 MILIONE (ART. 2519 C.C.)
SOCIETA' INTERESSE PUBBLICO	COLLEGIO SINDACALE	SEMPRE REVISORE ESTERNO

DISCIPLINA GENERALE DELLA REVISIONE LEGALE

SINDACO UNICO O REVISORE

Assonime in “il caso” n.3 del 12/5/2012	<p>l'impresa può definire il proprio assetto dei controlli sia ricorrendo ad un organo di controllo sia, in alternativa, alla figura del revisore. La scelta tra l'organo di controllo e il revisore non distingue solo in senso soggettivo la figura che esercita la funzione di controllo, ma comporta anche una diversificazione dell'oggetto dei controlli. Nel caso in cui la società opti per la nomina di un organo di controllo, in virtù del rinvio alla disciplina del collegio sindacale delle società per azioni, il controllo riguarderà l'attività di gestione e un controllo sui bilanci. Nel caso in cui la società scelga invece di avere un revisore, si applicherà la disciplina della revisione legale e il controllo avrà ad oggetto esclusivamente i bilanci della società</p>
Notariato Nazionale, studio n.113/2012 del 9/5/12	<p>i soci, anche laddove la nomina sia obbligatoria ai sensi del comma 2 dell'art. 2477 c.c., possono scegliere un sistema di controlli non solo soggettivamente ma anche qualitativamente diverso: optando per l'organo di controllo, monocratico o collegiale, a questi spetteranno al contempo, salvo che non vi sia anche la nomina di un revisore, entrambe le funzioni; optando per il revisore (o la società di revisione) il controllo riguarderà soltanto i bilanci, e non anche la gestione. Il che, tuttavia, sembrerebbe potersi spiegare accentuando il profilo del maggior coinvolgimento nella gestione che connota la partecipazione al tipo S.r.l., che non è di mero investimento ma si caratterizza per una maggiore imprenditorialità.</p>
CNDCEC Nota interpretativa di aprile 2012	<p>La scelta del soggetto al quale affidare il controllo determina, evidentemente, anche la possibilità da parte dei soci di scegliere il sistema dei controlli cui assoggettare la società: -vigilanza concomitante alla gestione ex art. 2403 c.c. e funzione di revisione legale ex art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 cumulativamente affidate al sindaco o al collegio sindacale; - esclusiva funzione di revisione ex art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 affidata al revisore legale o alla società di revisione legale.</p>

D.Lgs 39 /2010

**Ambito
oggettivo**

Revisione Legale: la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformita' alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;

**Ambito
Soggettivo**

Revisore Legale: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;

OVERVIEW DISPOSIZIONI NORMATIVE



Direttiva 43/2006



D.Lgs 39/2010



Determina MEF

Lo stato
dell'arte

Direttiva 56/2014



D. Lgs 135/2016-
entrato in vigore
il 5 agosto 2016



Reg. 537/2014 – entrato
in vigore
il 17 giugno 2016



EIP



OBIETTIVI DELLA NORMATIVA EUROPEA:

- **Definizione della Revisione Legale**
- **Scetticismo professionale;**
- **Indipendenza e obiettività;**
- **Organizzazione interna del revisore;**
- **Principi di revisione internazionale;**
- **Relazione di revisione;**
- **Sistemi di controllo della qualità;**
- **Indagini e sanzioni;**

- iter di recepimento della previgente direttiva 2006/43/CE, che ha portato all'emanazione del D.Lgs. 39/2010, oggi testo di riferimento in materia di revisione legale,
- Iter di recepimento della nuova direttiva 2014/56/UE, attuata con il D.Lgs. 135/2016.
- Con (D.Lgs. 39/2010, ampiamente modificato con il D.Lgs. 135/2016), si è completamente ridisegnata la figura professionale e i compiti del revisore legale, prevedendo che tale ruolo possa essere assolto da un professionista terzo o da una società di revisione.
- Nella stragrande maggioranza dei casi, la funzione di revisione legale è stata, invece, affidata al collegio sindacale, confermando la scelta lungimirante (e la peculiarità) del legislatore italiano nel mantenere tale organo sociale, una vera anomalia nel panorama europeo.

DISCIPLINA GENERALE

- D.Lgs. 39/10 modificato dal D.Lgs. 135/2016
- Codice civile (alcuni articoli)
- Regolamenti attuativi MEF (Interruzione anticipata incarichi, iscrizione e accesso al registro, tirocinio, esame, inattivi)
- Principi di revisione ISA Italia (adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato)

NORME SPECIFICHE PER EIP

- Regolamento UE 537/2014
- Regolamento Emittenti Consob
- Altre norme settoriali (Banche e Assicurazioni)

presupposti

- conoscenza del D.Lgs. 39/2010, così come modificato dal D.Lgs. 135/2016, e dei decreti ministeriali vigenti (reperibili nell'apposita sezione del sito web del MEF);
- la conoscenza e la comprensione dei principi internazionali di revisione, della serie ISA Italia, vigenti a seguito della Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014, del 15 giugno 2017, del 31 luglio 2017 e del 12 gennaio 2018;
- la conoscenza e la comprensione dei principi nazionali di revisione SA Italia 250B e SA Italia 720B;
- la conoscenza, quando opportuna, della disciplina e delle norme professionali in tema di collegio sindacale.

OVERVIEW DISPOSIZIONI NORMATIVE

Le disposizioni si applicano a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o nel corso del 2015, ad eccezione dei principi (SA Italia) 250B e ISQC1 Italia che entreranno in vigore al 1° gennaio 2015.

D E T E R M I N A

I revisori legali e le società di revisione dei conti annuali e dei conti consolidati iscritti al registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, applicano, nello svolgimento degli incarichi di revisione disciplinato dagli articoli 9 e seguenti del suddetto decreto legislativo, i principi in allegato, definiti quali principi di revisione internazionale (ISA Italia), elaborati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e costituiti da:

Determina
Ragioniere
generale dello
Stato – 157387
– 23/12/2014

OVERVIEW DISPOSIZIONI NORMATIVE

Determina
Ragioniere
generale dello
Stato – 157387
– 23/12/2014

- i principi di revisione internazionali (ISA), dal principio n. 200 al n. 720
- i principi di revisione di matrice nazionale (non presenti a livello internazionale) emanati al fine di rispondere alle prescrizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010. Tali principi sono: il principio di revisione (SA Italia) 250B, "Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale" ed il principio di revisione (SA Italia) 720B, "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza
- il principio di revisione internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1, "Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi".

Determina del
Ragioniere Generale
dello Stato prot. n.
129507 del 15 giugno
2017

Per le revisioni dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° luglio 2016 o da date successive, si applica la nuova versione del principio di revisione (Standard on Audit- SA Italia) 720B

Tale versione sostituisce la versione adottata con la Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014

OVERVIEW DISPOSIZIONI NORMATIVE

La versione dei suddetti principi si applica, per le società diverse dagli Enti di interesse pubblico, a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 6 agosto 2016 o successivamente e, per gli Enti di interesse pubblico, a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 17 giugno 2016 o successivamente.

DETERMINA

I revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati iscritti al registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, applicano, nello svolgimento degli incarichi di revisione disciplinati dagli articoli 9 e seguenti del suddetto decreto legislativo, i principi allegati, preceduti dalla nuova versione dell'Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, ISA Italia n. 260, ISA Italia n. 570, ISA Italia n. 700, ISA Italia n. 705, ISA Italia n. 706 e ISA Italia n. 710, nonché ISA Italia n. 701, elaborati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e sulla base della convenzione del 24 settembre 2014 tra Ministero dell'economia e delle finanze e ordini e associazioni professionali, come previsto dall'art. 27, comma 13, del citato decreto legislativo n. 135/2016.

Determina MEF –
157387 – 31/7/2017
Nuovi principi di
revisione

OVERVIEW DISPOSIZIONI NORMATIVE

Determina MEF –
157387 – 31/7/2017
Nuovi principi di
revisione

ISA ITALIA 260	Comunicazione con i responsabili delle attività di governance
ISA ITALIA 570	Continuità aziendale
ISA ITALIA 700	Formazione del giudizio e relazione sul bilancio
ISA ITALIA 701	Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente. (applicabile soltanto alle revisioni dei bilanci di EIP)
ISA ITALIA 705	Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente
ISA ITALIA 706	Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente
ISA ITALIA 710	Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo

La nuova versione aggiornata dei suddetti principi entrano in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che chiudono al 31 dicembre 2017 o successivamente.

DETERMINA

I revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati iscritti al registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, applicano, nello svolgimento degli incarichi di revisione disciplinati dagli articoli 9 e seguenti del suddetto decreto legislativo, i principi allegati ISA Italia n. 200, n. 210, n. 220, n. 230, n. 510, n. 540 e n. 600, preceduti dalla nuova versione dell'Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati elaborati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e sulla base della convenzione del 24 settembre 2014 tra Ministero dell'economia e delle finanze e ordini e associazioni professionali, come previsto dall'art. 27, comma 13, del citato decreto legislativo n. 135/2016.

Determina del
Ragioniere
Generale dello
Stato prot. n.
4993 del 12
gennaio 2018

OVERVIEW DISPOSIZIONI NORMATIVE

Determina del
Ragioniere
Generale dello
Stato prot. n.
4993 del 12
gennaio 2018

Principi	Descrizione
ISA ITALIA 200	Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia);
ISA ITALIA 210	Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione;
ISA ITALIA 220	Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio;
ISA ITALIA 230	La documentazione della revisione contabile;
ISA ITALIA 510	Primi incarichi di revisione contabile - Saldi di apertura;
ISA ITALIA 540	Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa;
ISA ITALIA 600	La revisione del bilancio del gruppo - Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti). Il corpus dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) può essere raggruppato all'interno di cinque aree tematiche principali, come riportato nella figura seguente.

La nuova versione aggiornata dei suddetti principi entrano in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che chiudono al 31 dicembre 2020 o successivamente.

Determina del
Ragioniere
Generale dello
Stato prot.153936
del 3 Agosto 2020

DETERMINA

La versione aggiornata dei principi allegati ISA Italia n. 200, n. 210, n. 220, n. 230, n. 240, n. 250, n. 260, n. 265, n. 300, n. 315, n. 320, n. 330, n. 402, n. 450, n. 500, n. 540, n. 550, n. 580, n. 610, n. 700, n. 701 e n. 705, preceduti dalla nuova versione dell'Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati entrano in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2020 o successivamente.

Determina del
Ragioniere Generale
dello Stato
prot.153936 del 3
Agosto 2020


La versione aggiornata dei 22 principi internazionali di revisione contabile. ad opera del CNDCEC, l'Assirevi e l'INRL, con la collaborazione di Consob e MEF, si è resa necessaria per adeguare periodicamente le regole operative che hanno portato dal 2010 ad oggi a numerosi interventi di aggiornamento.

OVERVIEW DISPOSIZIONI NORMATIVE

Rimangono invariati i seguenti principi:

- ISA Italia n. 250b, “La verifica della regolare tenuta della contabilità sociale”;
- ISA Italia n. 501, “Elementi probativi - considerazioni specifiche su determinate voci”;
- ISA Italia n. 505, “Conferme esterne”;
- ISA Italia n. 510, “Primi incarichi di revisione contabile - saldi di apertura”;
- ISA Italia n. 520, “Procedure di analisi comparativa”;
- ISA Italia n. 530, “Campionamento di revisione”;
- ISA Italia n. 560, “Eventi successivi”;
- ISA Italia n. 570, “Continuità aziendale”;
- ISA Italia n. 600, “La revisione del bilancio del gruppo -considerazioni specifiche”;
- ISA Italia n. 620, “Utilizzo del lavoro dell’esperto del revisore”;
- ISA Italia n. 706, “Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente”;
- ISA Italia n. 710, “Informazioni comparative - dati corrispondenti e bilancio comparativo”;
- ISA Italia n. 720, “Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile”;
- ISA Italia n. 720B, “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”.

IMPATTO
DEI NUOVI PRINCIPI
DI REVISIONE



CONSIDERAZIONI:

- **INTRODUZIONE IN UNO SCENARIO ATTUALE**
- **SUPPORTO ALLE DECISIONI DEI REVISORI SU QUALI AZIONI AVVIARE PER UN EVENTO NON CONFORME ALLA LEGGE**
- **IL REVISORE PUO' AVERE ULTERIORI RESPONSABILITA' PREVISTE DA LEGGI , REGOLAMENTI O PRINCIPI ETICI IN MERITO ALLA NON CONFORMITA' DELLE IMPRESE ALLE NORME DI LEGGE CHE POSSONO SUPERARE LE PREVISIONI DEL PRINCIPIO DI REVISIONE 250;**

CRITICITA'



ISA ITA 210: Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione

ISA ITA 230: documentazione della revisione contabile


SCENARIO COVID19

**COME E' POSSIBILE METTERE IN ATTO
LE PROCEDURE CON LIVELLI DI
ANALISI ELEVATI SENZA POTER
ACCEDERE NEI LOCALI AZIENDALI ?**



OVERVIEW DISPOSIZIONI NORMATIVE

Schema dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) che raggruppa cinque aree tematiche principali:





APPROCCIO METODOLOGICO ALLA REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE NELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



- I principi di revisione internazionali (ISA Italia) utilizzano il differente concetto di “*team di revisione*” e non fanno riferimento a modalità organizzative e complementari funzioni del collegio sindacale.
- il numero di incarichi di revisione legale affidati al collegio sindacale è nettamente prevalente, il termine collegio sindacale ricorre una sola volta, all’art. 20 D.Lgs. 39/2010.



International
Federation
of Accountants

la stragrande maggioranza delle imprese italiane ha dimensione media e piccola e, quindi, l'IFAC ha emanato la "**Guida all'utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese**". Previsione del principio di "scalabilità degli ISA", cioè la possibilità di preservare il sistema di regole (obiettivo, processo, fasi, approccio al rischio, documentazione) dei principi internazionali di revisione ma, allo stesso tempo, di adattarlo alle caratteristiche (strategia, governance, struttura) delle PMI.

fine